



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 328/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli

Presidente

Marzia De Falco

Giudice

Alessandra Molina

Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n **74670** RG, relativo al conto giudiziale

n. **18634**, prodotto dall'Agente contabile Anna Giovanna Rotondo,

Conto giudiziale dei documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e agli

invalidi di guerra (Concessione speciale VIII), Conto giudiziale dei

documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e agli invalidi di guerra

(Concessione speciale VIII); esercizio finanziario 2020,

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 19 giugno 2025, tenuta

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Rossella Latorre, è presente il

S.P.G. dott. Mauro Senatore.

FATTO

1. Con la Relazione di irregolarità n. 96/2025, il magistrato relatore

chiedeva l'iscrizione al ruolo del conto dei libretti e dei documenti di

viaggio dei mutilati e degli invalidi di guerra, per concessione speciale

VIII, reso dalla dottoressa Anna Giovanna Rotondo, quale

	consegnatario per la Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta, nel	
	corso dell'esercizio finanziario 2020, per sentirne dichiarare	
	l'improcedibilità o in subordine l'irregolarità.	
	Nello specifico, rappresentava la sussistenza della violazione degli	
	obblighi connessi al deposito del conto giudiziale, in primis per	
	l'assenza di parifica del conto medesimo ai sensi dell'articolo 618 del	
	Regio decreto n. 827/1924.	
	Nella fattispecie in esame non risulterebbe l'adozione da parte	
	dell'amministrazione di uno specifico atto di parifica, che non era stato	
	prodotto nemmeno a seguito di specifica richiesta contenuta nella nota	
	istruttoria n. 1931/ 2024 del magistrato istruttore. Non potrebbe infatti	
	valere a tal fine la mera sottoscrizione del direttore della ragioneria	
	territoriale di Caserta in carenza di ogni annotazione o indicazione che	
	possa lasciare intendere che l'apposizione della firma sia avvenuta al	
	fine del rilascio della parifica di competenza dell'Amministrazione, ai	
	sensi dell'articolo 618 del richiamato Regio decreto.	
	Ne discenderebbe pertanto l'improcedibilità del giudizio di conto con	
	conseguente restituzione degli atti all'ente interessato e trasmissione	
	della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le	
	eventuali iniziative di competenza.	
	Rilevava altresì l'omesso deposito della relazione degli organi di	
	controllo interno, nonché l'omesso assolvimento dell'onere probatorio	
	a carico dell'agente contabile, non risultando presentata	
	documentazione utile a comprovare la regolarità della gestione, in	
	2	

	quanto non era stato nemmeno adempiuto nel termine fissato dal	
	magistrato relatore, l'obbligo di presentazione dei documenti	
	essenziali per l'esame della gestione.	
	Non essendo stato dunque assolto l'onere della prova incombente	
	sull'agente contabile, da ritenersi non scalfito in assenza di	
	movimentazioni rendicontate, ne conseguirebbe l'irregolarità del conto	
	non potendosi accertare la correttezza e veridicità delle informazioni	
	contabili in esso riportate.	
	2. Con memoria del 19.05.2025, il Ministero dell'economia e delle	
	finanze - RTS di Caserta, con riferimento all'assenza di parifica del	
	conto, deduceva che l'apposizione della firma da parte del direttore	
	pro tempore, dottor Riccio Salvatore, sarebbe da intendersi resa ai sensi	
	dell'articolo 618 RD n. 827/1994.	
	Precisava altresì che il deposito del conto era avvenuto nel rispetto	
	delle indicazioni fornite con la nota della RGS- IGF del 16.10.2020	
	secondo le indicazioni contenute nel parere n. 4/2020 della Corte dei	
	conti nell'adunanza del 10 settembre 2020, laddove non viene prevista	
	la figura dell'organo di controllo interno della RTS.	
	Quanto all'omesso assolvimento dell'onere probatorio a carico	
	dell'agente contabile, rilevava nella gestione contabile la mancanza di	
	operazioni di carico/scarico del materiale affidate all'obbligo di	
	custodia dell'agente contabile.	
	3. Con memoria conclusionale del 26.05.2025, la Procura regionale	
	aderiva alla preliminare assorbente richiesta del magistrato istruttore	
	3	

	di dichiarare l'improcedibilità del conto in primo luogo quale	
	ineludibile conseguenza dell'accertata mancanza di una regolare	
	parificazione amministrativa del conto medesimo.	
	Quanto invece al deposito della relazione degli organi di controllo	
	interno richiamava la giurisprudenza recente di questa Sezione, il	
	parere reso in sede consultiva delle sezioni di riunite di questa Corte	
	n.4/2020, nonché l'articolo 16 del decreto legislativo n. 123/2011,	
	secondo cui gli uffici di controllo qualora non abbiano nulla da	
	osservare appongono sui singoli conti il visto di regolarità	
	amministrativo contabile entro i due mesi successivi alla data della loro	
	ricezione, ovvero a quello della ricezione dei chiarimenti o dei	
	documenti richiesti con note di osservazione. Poiché dalla	
	documentazione agli atti risulta il deposito del visto di regolarità	
	amministrativa contabile a cui non sono seguite osservazioni, la	
	Procura riteneva ciò sufficiente per ritenere corretto l'operato della	
	Ragioneria territoriale.	
	Rilevava altresì che in ogni caso non vi sarebbero le condizioni per	
	addivenire ad una decisione di merito nel senso del discarico, per la	
	circostanza del mancato assolvimento dell'onere di fornire il materiale	
	probatorio della gestione svolta in modo da consentirne l'esame nelle	
	forme giudiziali con la completezza dovuta anche quando non vi siano	
	movimentazioni rendicontate.	
	Conclusivamente riteneva pertanto di aderire alle valutazioni del	
	magistrato relatore in merito alla declaratoria di improcedibilità e, in	
	4	

	subordine, di irregolarità del conto in esame.	
	4. All’udienza del 19 giugno 2025, udita la Relatrice, il PM, si riporta	
	alle conclusioni depositate nella memoria, chiedendone l’integrale	
	accoglimento.	
	Al termine della discussione, la causa veniva posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere in ordine	
	alle asserite irregolarità sul conto giudiziale n. 18634, prodotto	
	dall’Agente contabile Anna Giovanna Rotondo, Conto giudiziale dei	
	documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e agli invalidi di guerra, a	
	esercizio finanziario 2020	
	2. Con priorità logico giuridica il Collegio ritiene di dover esaminare il	
	prospettato profilo di improcedibilità del conto in esame, per assenza	
	di parifica del conto medesimo ai sensi dell’art. 618 RD n. 827/1924.	
	2.1 Al riguardo occorre prendere le mosse dal quadro normativo di	
	riferimento che si sostanzia nelle previsioni di cui agli artt. 139 e ss.	
	c.g.c.	
	In particolare, l’art. 139, co. 2, c.g.c. prevede che <i>“l’amministrazione</i>	
	<i>individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o</i>	
	<i>controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni</i>	
	<i>dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla</i>	
	<i>relazione degli organi di controllo interno presso la sezione giurisdizionale</i>	
	<i>territorialmente competente”</i> .	
	Vengono altresì in rilievo l’art. 140 co. 1 c.g.c., secondo cui <i>“il conto,</i>	
	5	

	<i>munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione</i>	
	<i>giurisdizionale competente(...)" e l'art. 145, co. 3, c.g.c., ai sensi del quale</i>	
	<i>"il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione dell'amministrazione,</i>	
	<i>procede all'esame del conto".</i>	
	Da tale quadro normativo si evince che la c.d. parificazione del conto	
	da parte dell'amministrazione costituisce fase imprescindibile e	
	fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo.	
	Al riguardo, appare altresì opportuno richiamare il parere delle	
	Sezioni riunite di questa Corte in sede consultiva n. 4/2020/CONS,	
	reso su richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, in	
	materia di "Adempimenti a cura degli Uffici del sistema delle	
	ragionerie in ordine al deposito dei conti giudiziali a seguito	
	dell'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.	
	Nel ridetto parere, questa Corte ha avuto modo di precisare che <i>"nel</i>	
	<i>giudizio di conto rilievo imprescindibile assume la "previa parificazione" del</i>	
	<i>documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co.2, 140, co. 1, e</i>	
	<i>145, co. 3 del D.lgs. n. 174/2016 (recante il "Codice di giustizia contabile").</i>	
	<i>Tuttavia, poiché l'opera di riassetto della materia, a causa dei limiti posti dalla</i>	
	<i>legge di delega, è stata circoscritta al solo versante processuale, la parte</i>	
	<i>sostanziale dei conti giudiziali continua a trovare disciplina e definizioni sia</i>	
	<i>nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 [Testo unico delle leggi della Corte</i>	
	<i>dei conti (tranne che per gli artt. da 67 a 97, abrogati)], sia nella legge e nel</i>	
	<i>regolamento di contabilità generale dello Stato, che restano riferimento</i>	
	<i>essenziale per l'intera materia, non avendo formato oggetto di abrogazione</i>	

	alcuna.	
	Sicché, all'art. 618 del r.d. n. 827/1924 (il "R.C.G.S.") è previsto che "Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso".	
	La "parificazione" è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo.	
	Con riguardo invece ai conti erariali (quelli delle amministrazioni periferiche e centrali dello Stato) la verifica di concordanza è svolta all'interno dell'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, mentre il visto di regolarità amministrativo – contabile è rilasciato dai competenti uffici di controllo (quindi dal Sistema delle ragionerie territoriali dello Stato e dagli Uffici centrali di bilancio), conformemente a quanto previsto dall'art. 16, co. 3 del D.lgs. n. 123/2011, che, come già rilevato nel parere n. 2/2018/Cons., conserva piena portata dispositiva anche all'esito dell'entrata in vigore del Codice, quale "procedura interna all'amministrazione dell'economia e delle finanze cui resta del tutto estranea la disciplina recata dal D.lgs. n. 174/2016".	
	Questa distinzione, quand'anche non esplicitata con chiarezza nell'art. 618 del R.C.G.S., emergeva già dagli artt. 622 e 623 dello stesso, che per i conti degli agenti della riscossione distinguevano tra la parifica degli uffici	
	7	

	provinciali e i riscontri delle ragionerie centrali.	
	Dappoi, sempre l'art. 623 del r.d. 827/1924 dispone che le ragionerie regionali,	
	una volta "...riveduti i conti ad esse pervenuti (...) appongono sugli stessi la	
	dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono (...) alla	
	Corte dei conti". Tale ultimo adempimento è mutuato nell'art. 16 del D.lgs.	
	n. 123/2011 (intitolato "Controllo dei conti giudiziali"), statuente al comma	
	3 che i conti giudiziali resi dagli agenti contabili erariali una volta presentati	
	all'amministrazione di appartenenza e parificati, vengono inoltrati ai	
	competenti uffici di controllo. (..) Sicché, è parere del Collegio che la parifica	
	di cui è menzione nel "Codice" debba intendersi come procedimento	
	complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza,	
	rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, quanto	
	il "visto" di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli	
	agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali	
	di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi	
	interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla "relazione degli organi di	
	controllo interno", espressamente prevista dall'art. 139, comma 2, che va	
	trasmessa alla Corte unitamente al conto. (...) Conseguentemente, tutti i conti	
	giudiziali, "presentati" dagli agenti contabili alle amministrazioni di	
	appartenenza, devono essere "parificati", "vistati" e "approvati" dai	
	competenti organi di ciascun ente e solo all'esito di detti adempimenti	
	depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti	
	territorialmente competente".	
	Come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza di questa	

	Corte, “da quanto detto discende che, in costanza di un conto depositato senza	
	previa parificazione, non può dirsi pendente il giudizio né conseguentemente	
	può decorrere il termine quinquennale del processo di conto atteso che il codice	
	fa decorrere tale termine solo dal deposito di un conto parificato (C. conti, SS.	
	RR., Par. n. 4/2020/CONS, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 991/2021)”. Nel caso di specie, il conto riporta le firme autografe dell’agente	
	contabile e del Direttore della RTS, dott. Salvatore Riccio. Tale ultima	
	sottoscrizione non è, tuttavia, accompagnata da alcuna annotazione	
	che consenta di ritenerla apposta al fine della certificazione di	
	conformità alle scritture e agli altri elementi contabili in possesso	
	dell’Amministrazione prevista dall’art. 618 R.D. n. 827/1924. Invero, alla luce del quadro normativo di riferimento, anche per come	
	interpretato dal ridetto parere n. 4/2020/CONS, la mera sottoscrizione	
	dal direttore della Ragioneria Territoriale di Caserta in carenza di ogni	
	annotazione o indicazione che possa lasciare intendere che	
	l’apposizione della firma sia avvenuta al fine del rilascio della parifica	
	di competenza dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 618 R.D. n.	
	827/1924, non può essere ritenuta equivalente ad uno specifico atto di	
	parifica, atto imprescindibile e fondamentale per la procedibilità del	
	conto, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione,	
	resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali	
	“esterne” in possesso dell'amministrazione, da tenere nettamente	
	distinta rispetto al visto di regolarità amministrativo contabile. Devono	
	quindi ritenersi prive di pregio le differenti argomentazioni svolte sul	
	9	

	punto dal Ministero dell'economia e delle finanze.	
	Data la connotazione della parifica quale condizione di procedibilità	
	dell'esame del conto, accertata in concreto l'assenza di essa in sede di	
	esame giudiziale, il giudizio sul conto deve essere dichiarato	
	improcedibile.	
	3. In ragione delle suesposte considerazioni, il Collegio è esonerato	
	dall'esaminare gli ulteriori profili di irregolarità rilevati nella	
	Relazione del Magistrato istruttore, da ritenersi assorbiti in	
	considerazione dell'improcedibilità del giudizio di conto de quo.	
	4. Data l'assunzione di una pronuncia in rito, non vi è luogo alla	
	pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe,	
	relativo al conto giudiziale n. 18634 , prodotto dall'Agente contabile	
	Anna Giovanna Rotondo per l'esercizio finanziario 2020, lo dichiara	
	improcedibile.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025.	
	Estensore	Presidente
	Alessandra Molina	Paolo Novelli
	(firma digitale)	(firma digitale)
	Depositata in Segreteria il giorno 22/10/2025	
	10	

[illegible]